

CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO

Via XX Settembre n° 69

73048 – Nardò (Le)

R.D. 1742 del 14.04.1927 - D.P.R. 836 del 05.03.1971 e Delibere G.R. n° 4785 del 30.05.1980

Prot. N° 4889 Data 18 OTT. 2012 CF 2001150752

OGGETTO: Approvazione Piano di classifica del Consorzio Speciale Bonifica di Arneo

N. = 197/12

L'anno duemiladodici il giorno decimo del mese di Ottobre nella sede del Consorzio in via xx settembre n°69, Nardò;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il sottoscritto, dott. Giuseppantonio Stanco, nella veste di Commissario Straordinario del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo, nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1480 del 4 luglio 2011, nonché quale Commissario Straordinario Unico Regionale, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 1484 del 04/07/2011 e decreto del Presidente della Regione n. 701 del 04/07/2011, assistito dal Direttore Generale dell'Ente dott. Vito Caputo;

Premesso che la L.R. n.12 del 21 giugno 2011 ha previsto la nomina di un Commissario unico per i Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento-Li Foggia, con il compito di curare la predisposizione dei piani di classifica di detti Consorzi, al fine di ovviare ad una assenza di contribuenza di oltre un decennio, risalente, di fatto, all'anno 2000, in dipendenza del disposto di cui all'art.16 della L.R. n. 4 del 7 marzo 2003, il quale stabiliva:

- a) per i Consorzi, i cui piani di contribuenza fossero anteriori al 1° gennaio 2000, l'obbligo di riformulazione dei piani, con commisurazione degli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica;
- b) in considerazione degli eventi calamitosi verificatesi negli anni 2000, 2001, 2002, annullamento dei ruoli relativi a dette annualità, per la parte non pagata, con possibilità di emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuenza.

Rilevato:

- che il successivo piano di classifica del Consorzio di bonifica di Arneo, approntato dai tecnici del Consorzio, ai sensi della L.R. n. 4/2003, conteneva irregolarità rimarchevoli, in violazione di principi consolidati che presiedono alla formulazione dei piani di classifica, come evidenziato nella relazione redatta dallo studio del prof. Patroni-Griffi, ed in particolare:
 - a) applicazione di una contribuenza minima di partecipazione alle spese generali a carico di tutti i contribuenti inclusi nel comprensorio consortile a prescindere dalla presenza di un beneficio diretto e specifico;
 - b) omessa applicazione di oneri contributivi agli immobili urbani, sebbene astrattamente previsti nel piano.

- che detto piano di classifica, fatto oggetto di impugnative da parte di alcune Amministrazioni comunali e dalla provincia di Brindisi, fu annullato dal TAR – Sezione di Lecce, con sentenza 3270 del 25 maggio 2005 per l'inosservanza dell'obbligo di "concertazione" con i Comuni nel cui ambito ricadevano le opere, le strutture, i lavori di manutenzione del territorio e di regimazione delle acque, come disposto dal 3° comma del succitato art.16. L.R. n°4/2003.

Considerato:

- che per la redazione del nuovo piano di classifica del Consorzio di bonifica di Arneo, in osservanza della L.R. n° 12/2011, è stata incaricata, a seguito di gara ad evidenza pubblica, l'impresa AGRICONSULTING S.r.l., corrente in Roma, la quale risulta essere tra le più esperte nel settore della redazione dei piani di classifica e dello sviluppo dei sistemi informatici concernenti i connessi servizi consortili, come asseverato dalla documentazione prodotta in sede di gara, tra cui la redazione, nella tornata del 2004, del piano di classifica del Consorzio di Stornara e Tara, che nella relazione di Patroni-Griffi viene giudicato esente da irregolarità, in quanto pienamente conforme a legge, nonché alle indicazioni dell' ANBI (pag.67 di detta relazione);
- che con la società Agriconsulting, fu stipulato contratto di appalto in data 29 dicembre 2011, per il corrispettivo di € 112.396,35 + IVA, giusta offerta in sede di gara, a fronte del prezzo fissato di € 132.231,00 + IVA, con assegnazione del tempo di 70 (settanta) giorni per la redazione del piano, a decorrere dal 23 gennaio 2012, data di consegna della documentazione da parte del Consorzio;
- che il piano è stato consegnato il 3 aprile 2012, nel rispetto del termine contrattuale e che allo stesso sono state di seguito apportate lievi modifiche in dipendenza di alcune osservazioni da parte dei tecnici del Consorzio, sicchè la versione definitiva è stata consegnata il 30 aprile 2012 ed è stata validata dal RUP con attestazione di pari data;
- che, in particolare, è stata verificata l'assenza delle irregolarità evidenziate nei confronti del precedente piano di classifica dalla relazione dello studio del prof. Patroni-Griffi ed è stato riscontrato che l'attuale piano è stato redatto nella piena osservanza dei principi normativi delle leggi statali e regionali, tra cui la recente L.R. n. 4/2012, nonché delle indicazioni contenute nella guida alla classifica degli immobili dell' AMBI;
- che questo Commissario Straordinario, con deliberazione n° 77 del 30.04.2012, ha adottato, in via provvisoria, il suddetto piano di classifica e ne ha disposto la pubblicazione all'albo del Consorzio, nonché agli albi dei 48 Comuni facenti parte del comprensorio di bonifica, per 15 giorni consecutivi, e propriamente dal 7 maggio al 22 maggio compreso;
- che il piano è stato rimesso ai Comuni, registrato su supporto ottico (CD-Rom) in formato pdf, unitamente ai relativi allegati, costituiti specificamente da:

Schede tecniche:

1. Schede riassuntive per singolo comune delle risultanze del piano, con elenco degli interventi richiesti da Enti pubblici e soggetti privati;
2. programma annuale per interventi sulle opere di bonifica a cura del Consorzio;
3. programma annuale e triennale di manutenzione delle opere irrigue a cura del Consorzio.

Allegati Cartografici:

TAV.1 - Comprensorio consortile inquadramento territoriale;

- TAV.2- Perimetro di contribuenza consortile e suddivisione in sottobacini idraulici omogenei;
- TAV.3 - Distretti irrigui e opere afferenti al servizio irriguo;
- TAV.4- Aree servite da pubblica fognatura e indicazione dei punti di scarico delle acque meteoriche e reflue che trovano recapito nella rete di bonifica consortile;
- TAV.5 – Indici di comportamento;
- TAV.6 – Carta della litologia dei terreni;
- TAV.7 – Carta degli indici tecnici finali.

- che nell'avviso di pubblicazione è stato avvertito che tutti gli interessati avrebbero potuto presentare, alla sede del Consorzio, eventuali osservazioni, nel periodo di pubblicazione e nei 15 giorni successivi, facendosi presente che, in assenza di previsione specifica nella L.R. n. 12/2011, nonché nella L.R. n. 4/2012, il tempo all'uopo assegnato era stato stabilito in analogia a quanto previsto dal comma 5, art.16, della L.R.n. 20 del 27.07.2001; detto periodo di tempo è stato, poi, prorogato di ulteriori 10 giorni, e, quindi, per complessivi 40 giorni, sicchè per il Consorzio di Arneo il tempo stabilito per la presentazione delle osservazioni è venuto a scadere il 16 giugno 2012.

Rilevato:

- che la precedente pubblicazione del piano di classifica del Consorzio di Ugento e, quella immediatamente successiva del piano di classifica del Consorzio di Bonifica di Arneo, hanno innescato una gran mole di contestazioni di natura essenzialmente pregiudiziale e di sostanziale disinformazione, che ha preso avvio dall'approvazione di un ordine del giorno, in data 21 maggio 2012, da parte di una riunione di Sindaci della Provincia di Lecce con il quale si afferma:
 - 1) che dall'esame dei piani di classifica e i relativi perimetri di contribuenza proposti, il riparto delle spese consortili viene effettuato in maniera generalizzata ed impropria, includendo parte di territori in cui insistono immobili agricoli ed extra agricoli non suscettibili di alcun beneficio diretto e specifico della bonifica;
 - 2) che i piani di classifica approvati dai Consorzi non garantiscono una puntuale individuazione dei benefici diretti e specifici che conseguono gli immobili dalle opere di bonifica così come previsto dal comma 5, art.17 della L.R. n°4/2012, talchè si chiede:
 - a) di sospendere l'approvazione dei piani di classifica, in attesa del riesame degli stessi, previo confronto con le diverse Amministrazioni ed Associazioni di categoria, nonché le numerose osservazioni tecniche presentate;
 - b) di chiarire, con gli Organi amministrativi e tecnici dei Consorzi, l'esatta articolazione ed attribuzione delle spese di funzionamento, se le stesse graveranno sull'intero comprensorio consortile, oppure se saranno imputate solo nell'ambito delle aree individuate dal piano di contribuenza;
- che le osservazioni e le richieste formulate nella predetta riunione dei Sindaci hanno costituito lo schema delle contestazioni pervenute a questo Consorzio di Arneo in numero di 2373 e propriamente n. 37 da parte dei Comuni (sui 48 del perimetro consortile), n. 1234 sottoscrizioni raccolte da Confagricoltura e le altre rimesse direttamente da soggetti privati;
- che, in particolare, per quanto riguarda i Comuni devesi annotare:
 - a) che hanno prodotto istanza oppositiva anche Comuni interamente esclusi dal piano di contribuenza, quali Erchie, Lequile, Monteroni, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama;

- b) che i Sindaci o Assessori dei seguenti 12 Comuni – Campi Salentina, Cellino San Marco, Erchie, Guagnano, Mesagne, Novoli, Ostuni, Oria, Porto Cesareo, Salice Salentino, Sandonaci, San Michele Salentino, Torre Santa Susanna, Veglie – riuniti in assemblea presso il Comune di Sandonaci, in data 08/06/2012, hanno approvato un ordine del giorno di contestazione del piano di classifica adducendo sostanzialmente che il piano di classifica prevederebbe l'imposizione del tributo di contribuenza in dipendenza della presenza sul territorio delle opere di bonifica e non per l'attività che il Consorzio dovrebbe svolgere per mantenere funzionanti tali opere;
- c) che il Comune di Galatone, con deliberazione della Giunta municipale n. 88 del 14/06/2012 contesta la inclusione nel piano di contribuenza dell'intero territorio comunale adducendo che vi sono immobili che non è dimostrato che godono di un beneficio di bonifica diretto e specifico;
- d) che la Provincia di Lecce ha contestato l'inclusione, nel piano di contribuenza, delle strade provinciali in quanto essendo di natura pubblica, al servizio della collettività, non generano reddito.

Rilevato che le contestazioni pervenute alla sede del Consorzio, anche quelle intempestive, sono state sottoposte all'esame del rappresentante tecnico della società Agriconsulting, il quale in dipendenza di detto esame, con nota n. 662 del 09/07/2012 ha rappresentato: *“riguardo a queste istanze, la ns. società ha verificato che le motivazioni addotte sono risultate del tutto generiche e prive di argomentazioni tecniche economiche. Pertanto, la ns. società fa rilevare che la mancanza di tale argomentazione non consente una valutazione di merito, ad esclusioni delle osservazioni riportate nel seguito”*; nel prosieguo della nota summenzionata, la società Agriconsulting in merito alle osservazioni specifiche esposte dalle amministrazioni locali, come innanzi riferite, ha formulato apposite deduzioni che qui si riportano in sintesi essenziale, rinviando per più completa illustrazione alla suddetta nota societaria che si unisce alla presente delibera.

Considerato, in particolare:

- a) relativamente alla contestazione della Provincia di Lecce, è stato osservato che alla luce della normativa (art.10 del R.D. n.215/1933, art.812 e 860 etc.) e della giurisprudenza (Cass. Sez.Unite n.08960/86), ai fini dell'imposizione non ha rilevanza alcuna la destinazione degli immobili, sicchè non è dubbio che tra i beni oggetto di imposizione, oltre ai terreni agricoli, vi possono essere i fabbricati, gli stabilimenti industriali, le ferrovie, le strade, gli elettrodotti, i metanodotti, etc.. Quanto poi, al beneficio esso consiste nella preservazione dal rischio idraulico, posto che, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.66/1992, la bonifica non va intesa come inerente soltanto alla valorizzazione agricola dei suoli, ma come attività inerente l'assetto del territorio;
- b) in merito alle osservazioni formulate dagli amministratori dei Comuni riunitisi in assemblea a San Donaci, in data 08.06.2012, l'Agriconsulting fa presente che: *“quanto affermato dai Comuni, non corrisponde, in realtà, ai contenuti del testo del piano, che contiene analisi, anche di dettaglio, sugli aspetti idraulici del territorio e sulla presenza delle opere e degli impianti in gestione al Consorzio, riportando l'elenco degli interventi richiesti da soggetti pubblici e privati nel corso degli ultimi anni e l'elenco di quelli effettuati dal Consorzio stesso, pur in assenza di emissione del ruolo di contribuenza e sostanziando, quindi, anche il principio che l'applicazione della contribuenza è correlata all'istituzione ed attuazione del piano di manutenzione già previsto dal Consorzio per il prossimo triennio”*;
- c) per quanto riguarda, infine, l'impugnazione del Comune di Galatone, il quale in buona sostanza contesta che il piano di classifica non motiverebbe l'inclusione della quasi totalità del territorio comunale nel piano di contribuenza, l'Agriconsulting ha osservato: *“che il piano di classifica non soltanto motiva da un punto di vista idraulico l'inclusione*

nei due sottobacini Asso e Lo Canale, conseguente alla presenza di canali di regimazione idraulica gestiti dal Consorzio (canali Asso e Camene). L'attività di tutela idraulica e la necessità di intervento sono anche comprovate dalla circostanza che agli atti del Consorzio risultano richieste di intervento pervenute proprio dal Comune di Galatone e dal guardiano idraulico, relativamente alla necessità di pulizia di questi canali; sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l'inclusione di gran parte del territorio comunale (92%) in quanto scolante nella rete idraulica citata; l'esclusione di una parte, se pur modesta, di superficie comunale conferma la puntualità e smentisce l'asserita genericità dell'analisi contenuta nel piano; sicchè l'applicazione della contribuenza non è collegata alla sola inclusione amministrativa del territorio comunale nel comprensorio consortile, bensì alla presenza di opere idrauliche gestite dal Consorzio, sulle quali quest'ultimo è intervenuto o interverrà in futuro quale presupposto dell'applicazione della contribuenza stessa”.

Ritenuto di dover condividere integralmente le valutazioni negative della società Agriconsulting in ordine alla massa delle oppugnazioni, posto che la dettagliata verifica di tutta la documentazione contestativa rimessa al Consorzio ha evidenziato l'assoluta genericità delle obiezioni formulate, sprovviste di qualsiasi elemento di specificazione, sotto l'aspetto tecnico e/o economico, che giustificasse l'esclusione di quel determinato territorio dal piano di contribuenza.

Ritenuto, altresì, di dover precisare che:

- a) relativamente alle oppugnazioni raccolte e rimesse da Confragricoltura, come anche quelle rimesse dai Comuni o pervenute direttamente da singoli consorziati, deve essere osservato che tutte sono sprovviste della documentazione attestante l'autenticità della provenienza, come prescritto dal D.P.R. n° 445/2000;
- b) quanto all'obiezione formulata in molte istanze, laddove pur ammettendosi la presenza di opere di bonifica nel territorio, si contesta il titolo impositivo del Consorzio, affermando che lo stesso non avrebbe eseguito attività di manutenzione da molto tempo, l'assunto trova documentata smentita nelle schede allegate al piano di classifica, nelle quali sono riportati tutti gli interventi manutentori effettuati nell'ultimo decennio, con indicazione, talvolta, dei soggetti richiedenti. Peraltro, in proposito non si può ignorare che se gli interventi di manutenzione negli ultimi tempi non sono stati ottimali, ciò è diretta conseguenza del fatto che il Consorzio non ha riscosso, da oltre un decennio, il tributo di bonifica che è quello specificatamente deputato al sostegno delle spese di manutenzione del sistema scolante. Invero il ripristino di detto tributo è primariamente finalizzato a consentire al Consorzio di riprendere la piena operatività nel settore;
- c) riguardo ad alcune ditte (“Soc. Agricola Levante” e “Venturi ed altri”) che hanno fatto richiesta di esclusione dalla contribuenza in virtù di precedente sentenza ad esse favorevole, si fa riserva di esperire le necessarie verifiche in sede applicativa;
- d) nessuna spesa, ivi comprese quelle generali, sarà imputata alle aree individuate in cartografia come “zone prive di beneficio diretto specifico”, benché ricadenti, a norma di statuto, nel comprensorio consortile.

Tutto quanto innanzi premesso e alla luce delle considerazioni e puntualizzazioni che precedono;

Visto il parere della Consulta regionale espresso nelle sedute del 18 settembre e 5 ottobre 2012 sul nuovo Piano di classifica di questo Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, laddove ha manifestato valutazione negativa il rappresentante di Confragricoltura cui si è associato il rappresentante delle Associazioni dei consumatori, mentre hanno formulato

giudizio favorevole i rappresentanti della Coldiretti, della Cia, della Copagri, delle Organizzazioni sindacali, dell'Ance e dell'Anbi, con la raccomandazione, però, che il piano di riparto applicativo non contenga aliquote contributive gravose ed insostenibili per le aziende agricole e che la debitoria pregressa non faccia carico ai consorziati.

Visto l'art.2, comma 3, della L.R. n°12 del 21 giugno 2011;

Sentito il parere del Direttore Generale;

DELIBERA

- di approvare, per quanto di propria competenza, il piano di classifica del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, redatto dalla società Agriconsulting s.r.l., con i relativi allegati, e di rimettere gli atti all'Area Politiche per lo Sviluppo rurale per il successivo seguito, giusta art. 2, comma 3, della L.R. n° 12/2011.

Il Segretario

(Dott. Vito Caputo)

Il Commissario Straordinario

(dott. Giuseppantonio Stanco)

G. Stanco

Relata di pubblicazione:

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio a datare dal 19 OTT. 2012 vi rimarrà per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art.10 14 comma 1 della Legge Regionale n°4 del 13.03.2012.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Vito Caputo)